



Delibera n. 1443

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIAMPAOLO MASSIMO PISANU

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera CONSOB n. 6728 del 22 dicembre 2002 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giampaolo Massimo Pisanu, nato a Cagliari (CA) l'8 febbraio 1954;

VISTA la nota del 1° luglio 2019 (prot. n. 49035 di pari data) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Giampaolo Massimo Pisanu, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note dell'11 ottobre 2019 (prot. n. 73992 di pari data) e del 3 dicembre 2019 (prot. n. 84764 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Giampaolo Massimo Pisanu;

VISTA la nota del 7 febbraio 2020 (prot. n. 6591/20), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Giampaolo Massimo Pisanu, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per non aver rispettato i principi di diligenza, correttezza e trasparenza non avendo acquisito la sottoscrizione dei clienti sulla modulistica di profilatura nelle forme previste dalla normativa, e dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari per non aver rispettato gli obblighi identificativi dei clienti o dei potenziali clienti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Giampaolo Massimo Pisanu non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa in data 15 luglio 2020 (prot. n. 31269 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giampaolo Massimo Pisanu e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giampaolo Massimo Pisanu le sopracitate violazioni degli articoli 158, comma 1 e 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- per la violazione relativa all'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari – consistente nell'omessa acquisizione della sottoscrizione dei clienti sulla modulistica di profilatura nelle forme previste dalla normativa – non è prevista una specifica sanzione con l'effetto che la sua determinazione è rimessa



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;

– con riferimento alla specificità del caso e alla sua gravità assumono rilevanza le seguenti circostanze:

- l'irregolare operatività del consulente non risulta aver alterato l'effettiva classificazione dei profili di rischio dei clienti che hanno dichiarato di aver essi stessi risposto telefonicamente al questionario senza, tuttavia, averlo sottoscritto;
- la condotta ha interessato due clienti che, tuttavia, non risultano aver compiuto nessun investimento sulla base del modulo di profilatura della clientela recante una sottoscrizione irregolare;
- non risulta che i clienti abbiano subito pregiudizi patrimoniali dalla condotta tenuta dal consulente e, conseguentemente, non hanno proposto reclamo avverso il suo operato;
- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta agli atti alcun tipo di precedente a suo carico;

– con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili a titolo di dolo al Sig. Giampaolo Massimo Pisanu, che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte nel corso delle verifiche svolte dall'Intermediario, ha tenuto un atteggiamento collaborativo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Giampaolo Massimo Pisanu, nato a Cagliari (CA) l'8 febbraio 1954, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti